

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 gennaio 2007, n. 5

Disposizioni sulla tariffa rifiuti. (GU n. 26 del 28-6-2008)

(Provincia di Bolzano)

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 27 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4043 del 6 novembre 2006;

Emana

il seguente regolamento:

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2007, registro n. 1, foglio n. 6

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa rifiuti in attuazione dell'art. 33 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

Art. 2.

Tariffa rifiuti

1. I comuni deliberano annualmente la tariffa rifiuti per l'anno successivo, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, e comunicano il relativo provvedimento entro il 30 giugno all'ufficio provinciale gestione rifiuti.

2. Nelle zone di cui all'art. 8, comma 1, ed in zone al di fuori dell'area centrale, nelle quali il servizio di raccolta viene svolto con minore frequenza, la tariffa puo' essere ridotta in proporzione alla minore ricorrenza della raccolta e alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta.

3. Nel regolamento sulla tariffa rifiuti sono stabilite tariffe giornaliere per lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti da persone che, con o senza autorizzazione, occupano temporaneamente aree o locali pubblici o adibiti ad uso pubblico. La tariffa giornaliera per i venditori ambulanti e' costituita da un importo fisso, mentre quella per organizzatori di feste o di altre manifestazioni e' calcolata anche sulla base della quantita' conferita.

Art. 3.

Costi da computare nella tariffa

1. La tariffa comprende i seguenti costi diretti e indiretti:

- a) costi della pulizia strade;
- b) costi sostenuti per l'amministrazione, l'accertamento, la riscossione, le controversie e la consulenza ambientale;
- c) spese di ammortamento e spese d'uso del capitale;
- d) l'importo di cui all'art. 35 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;
- e) costi di gestione relativi ai rifiuti residui: costi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento;
- f) costi di gestione relativi ai materiali riciclabili:
costi di raccolta, trattamento e riciclaggio per ogni singolo tipo di materiale, detratti le entrate per la vendita del materiale e

del combustibile da rifiuti (CDR), i costi per la raccolta di imballaggi coperti dal consorzio nazionale imballaggi (CONAI), nonché i costi per la raccolta di rifiuti da imballaggi terziari che vanno a carico dei produttori e degli utilizzatori;

g) costi di gestione del centro di riciclaggio: costi sostenuti per il personale e costi di recupero e smaltimento;

h) costi per servizi speciali: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti organici, cartone, rifiuti ingombranti, oli da cucina, rifiuti urbani pericolosi e altre tipologie di rifiuti urbani.

2. I costi della pulizia strade, se non documentati come singola voce di bilancio, sono documentati attraverso una elencazione dettagliata. In assenza di questa documentazione va computato come costo della pulizia strade il dieci per cento dei costi complessivi del servizio viabilità, circolazione strade e servizi connessi, ad esclusione del servizio sgombero neve, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 gennaio 2000, n. 1/L.

3. Il gettito della tariffa rifiuti non può superare l'ammontare complessivo dei costi diretti ed indiretti relativi alla gestione dei rifiuti e alla pulizia strade. Eventuali eccedenze devono essere compensate entro i due anni successivi in sede di calcolo della tariffa.

Art. 4.

Calcolo della tariffa

1. I costi complessivi da coprire tramite la tariffa rifiuti sono suddivisi tra le categorie utenze domestiche e altre utenze.

2. La tariffa rifiuti è composta dalle seguenti voci:

a) tariffa base;

b) tariffa commisurata alla quantità, la quale, ove prescritto, è rapportata al quantitativo minimo di svuotamento;

c) eventuale tariffa per servizi speciali.

3. La tariffa base deve coprire almeno il 30 per cento dei costi complessivi per la pulizia strade e la gestione dei rifiuti. I costi fissi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono coperti dalla tariffa base.

4. Per la categoria utenze domestiche la tariffa base ed il quantitativo minimo di svuotamento sono determinati in base al numero delle persone che, secondo i dati anagrafici, occupano l'unità abitativa. La tariffa a persona è differenziata a seconda della dimensione della famiglia, al fine di non svantaggiare le famiglie numerose.

5. La tariffa base per la categoria altre utenze è calcolata tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri:

a) quantità dei rifiuti residui dell'anno precedente;

b) grado di utilizzo del servizio;

c) dimensione del contenitore assegnato;

d) superficie occupata.

6. Nel caso in cui per la determinazione della tariffa base venga preso come riferimento il criterio di cui al comma 5, lettera d), sono previste riduzioni o esenzioni in funzione della quantità di rifiuti urbani effettivamente prodotti sulla superficie occupata.

7. Il quantitativo minimo di svuotamento per persona per la categoria utenze domestiche è fissato nella misura da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 75 per cento della quantità di rifiuti residui che, nell'anno precedente nello stesso comune, è stata prodotta in media per persona nella categoria utenze domestiche, escluse le seconde abitazioni. In ogni caso il quantitativo minimo di svuotamento non può essere inferiore a 180 litri, pari a 30 chilogrammi a persona.

8. Per le seconde abitazioni la tariffa base ed il quantitativo

minimo di svuotamento sono determinati o sulla base di un numero da uno a quattro persone per unita' abitativa, o calcolando una persona per ogni 25 metri quadri interi di superficie abitativa, osservando in entrambi i casi il limite massimo di quattro persone per abitazione. Il quantitativo minimo di svuotamento per persona viene ridotto, in considerazione del ridotto utilizzo della seconda abitazione, alla meta' del quantitativo minimo di svuotamento di cui al comma 7.

9. Per la categoria altre utenze il regolamento sulla tariffa rifiuti puo' prevedere altresì un quantitativo minimo di svuotamento.

10. I costi per la raccolta, il recupero o lo smaltimento di particolari frazioni di rifiuti urbani sono addebitati esclusivamente agli utilizzatori del servizio dedicato.

Art. 5.

Esenzioni dalla tariffa e riduzioni

1. Nel regolamento sulla tariffa rifiuti possono essere stabiliti i criteri per la concessione di esenzioni o riduzioni in casi di particolare rilevanza sociale.

2. Le minori entrate derivanti da esenzioni dalla tariffa o riduzioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 2, comma 2, non possono essere poste a carico delle altre categorie soggette a tariffa.

Art. 6.

Denuncia

1. I soggetti obbligati al pagamento della tariffa denunciano al comune competente, entro sessanta giorni, l'inizio e la cessazione dell'utilizzo di locali o di aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, nonché ogni altro fatto rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa.

2. La denuncia reca i seguenti dati:

a) data del fatto rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa;

b) codice fiscale e generalita' del soggetto obbligato al pagamento e del suo eventuale rappresentante legale;

c) abitazione principale o sede principale, qualora si tratti di abitazioni o sedi secondarie;

d) attivita', scopo sociale o finalita' istituzionali nel caso di persone giuridiche, imprese, associazioni o istituzioni di qualsiasi specie.

Art. 7.

Decorrenza e termine dell'obbligo di pagamento

1. L'obbligo di pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo all'inizio dell'utenza e termina l'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessa effettivamente l'utenza.

2. Qualora la cessazione o riduzione dell'utenza non sia stata comunicata tempestivamente, la tariffa non e' dovuta per il periodo per il quale viene provata la cessazione o riduzione dell'utenza o per la quale la tariffa e' stata pagata dall'utente successivo.

Art. 8.

Raccolta di rifiuti fuori dalle zone di raccolta obbligatoria

1. Chi occupa oppure conduce locali o aree adibiti a qualsiasi uso, che si trovino al di fuori di zone di raccolta obbligatorie, conferisce i rifiuti al piu' vicino punto di raccolta.

Art. 9.
D e r o g a

1. I comuni superiori a 50.000 abitanti possono applicare uno svuotamento minimo in deroga all'art. 4, comma 7, a condizione che a partire dal 31 dicembre 2008 rispettino gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al piano provinciale gestione rifiuti.

Art. 10.
Disposizione transitoria

1. I comuni devono adeguare la propria tariffa rifiuti alle disposizioni del presente regolamento entro il 31 dicembre 2007.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 gennaio 2007

DURNWALDER